

BACHECA, Obbligazioni e contratti

Gli accordi internazionali della UE sul commercio del vino

di Ermenegildo Mario Appiano

Scopo di questo scritto è illustrare sinteticamente il complesso nonché sofisticato sistema di accordi internazionali conclusi dalla Comunità per favorire il commercio del vino con altri paesi del mondo, in modo tale da eliminare o almeno ridurre fortemente le barriere che altrimenti si oppongono agli scambi.

Diciamo subito che non si è affatto trattato di una liberalizzazione selvaggia, ma di un lungo lavoro per una condivisione delle regole in materia, che – per forza di cose – ha anche comportato qualche mediazione e qualche reciproca concessione in capo a tutte le parti.

In effetti, nell'arco di circa quindici anni, la Comunità ha concluso accordi con vari Stati terzi (fra cui Canada, Svizzera, Messico, Repubblica Sudafricana, Australia, Cile e Stati Uniti d'America: quanto pattuito nel 2006 tra la Comunità e gli USA è però considerato dagli stessi contraenti solo come un primo passo verso la definizione di un trattato di più ampio respiro e potrebbe venire forse sostituito dagli accordi TTIP, se mai verranno in essere) in materia di commercio del vino, senza mai proporsi di pregiudicare i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalla loro adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio: semmai l'idea è quella di darvi maggiore effettività.

Tali specifici trattati sono volti a disciplinare varie questioni cruciali per gli scambi commerciali di vino: le pratiche di cantina, la tutela delle denominazioni d'origine, l'etichettatura, la certificazione del prodotto e le modalità di espletamento per le relative incombenze burocratiche.

Cerchiamo di capire perché siffatte questioni sono rilevanti.

Da un canto, le tecniche di cantina rappresentano notoriamente le modalità con cui viene prodotto il vino, spesso comportanti l'utilizzo di additivi, talora suscettibili di lasciare residui nella bevanda finale (uno per tutti, l'anidride solforosa utilizzata come conservante). Inoltre, se la qualità di un vino discende soprattutto o, addirittura, unicamente dall'insieme dei trattamenti somministrati durante la sua lavorazione, al punto da fargli perdere o rendere molto labile il collegamento con le caratteristiche dell'uva pigiata, insorge il rischio per il consumatore di essere tratto in inganno sulle reali qualità del prodotto acquistato.

La legislazione su tale materia persegue allora una duplice finalità: tutelare sia la salute, sia l'interesse economico del consumatore. Disciplinare le regole sulle tecniche di cantina comporta fissare specifiche di produzione, foriere però di creare ostacolo agli scambi



(rallentandoli con gravose incombenze burocratiche ovvero impedendoli) tra la Comunità e gli Stati terzi, qualora il paese importatore non riconosca o ponga limiti o ancor più non ammetta tout court il ricorso ad una determinata pratica, invece normalmente utilizzata nel paese ove un vino viene prodotto.

Dall'altro canto, se tra vari Stati sussistono differenze nel livello e nelle modalità di protezione per le denominazioni di origine, ciò può sensibilmente falsare la concorrenza tra i produttori siti nei differenti paesi. Difatti, se uno Stato non protegge adeguatamente le denominazioni riconducibili a territori esteri, i produttori nazionali riescono a produrre e commercializzare nel loro paese vini locali etichettandoli legalmente con nomi geografici esteri, in danno a chi vinifica nella località realmente corrispondente alla denominazione rispettando il relativo disciplinare.

E' vero che, a livello internazionale, la tutela delle denominazioni di origine è più di recente stata disciplinata dagli accordi Trips (*Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights*), conclusi a Marrakesh il 15 aprile 1994 durante "l'Uruguay Round" del *General Agreements on Trade and Tariffs* (Gatt), attraverso i quali le tematiche inerenti i diritti della proprietà intellettuale – ivi inclusi quelli relativi alle indicazioni geografiche – sono stati inseriti negli accordi inerenti l'Organizzazione Mondiale del Commercio (*World Trade Organisation* - WTO), vincolanti per tutti i paesi ad essa aderenti.

E' altresì vero che – con riferimento alla protezione delle indicazioni geografiche – i Trips recepiscono in verità molto più l'impostazione europea rispetto a quella accolta dagli altri paesi.

Tuttavia, ciò è avvenuto soprattutto in linea teorica e con scarsa rilevanza pratica, a seguito della mancata esecuzione delle fasi attuative previste in detto accordo: cosa imputabile alla nota resistenza opposta dagli Stati Uniti d'America e dagli altri paesi di influenza anglosassone (fatta ovviamente eccezione per il Regno Unito, in quanto appartenente alla Comunità). Questo dunque il nocciolo della questione.

D'altro canto ancora, anche a prescindere dalle delicate questioni riconducibili alla tutela delle denominazioni di origine, le regole sull'etichettatura – previste nell'interesse del consumatore – comportano a loro volta ulteriori ostacoli al commercio. Se esse non sono in qualche modo concordate, ogni Stato può opporsi al fatto che sul proprio territorio vengano immessi in commercio vini etichettati in modo diverso da quanto stabilito dalla rispettiva legislazione nazionale. Ciò comporta per i produttori esteri l'obbligo di adeguarsi, sostenendo ulteriori costi e difficoltà burocratiche.

Ecco spiegata la ragione dei trattati internazionali conclusi dalla Comunità sul commercio del vino (per una loro analisi approfondita, mi permetto di rinviare al mio lavoro pubblicato nel libro "Le indicazioni di qualità degli alimenti. Diritto internazionale e europeo", Giuffrè, Milano, 2009).



A ben vedere, si tratta di un'ampia rete di relazioni internazionali, intessuta dalla Comunità, al fine di creare un contesto giuridico ove sono trattate nel modo più unitario possibile le soluzioni per le principali problematiche che affliggono il commercio del vino, appena illustrate. Al momento, il grande assente è però la Cina, che è si membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ma è altresì un paese notorio per il poco rispetto dei diritti di proprietà industriale.

Nel valutare il risultato attualmente raggiunto va peraltro tenuto in debito conto che, a livello internazionale, è forse molto difficile pervenire ad una disciplina totalmente unitaria, viste le differenze esistenti tra i vari ordinamenti giuridici, a loro volta alimentate dalla circostanza che gli interessi economici sottostanti – conseguenti anche alla natura dimensionale dei produttori nei diversi paesi ed alla relativa disponibilità di risorse economiche – spesso divergono sensibilmente.

Così facendo, dal proprio punto di vista la Comunità ha in buona sostanza gradualmente realizzato un obiettivo – tutt'oggi in evoluzione – simile a quello conseguibile mediante un trattato multilaterale, ove peraltro spesso solo apparentemente si ha una disciplina uniforme, mentre in realtà la situazione risulta frammentata a causa delle varie deroghe e riserve spesso pattuite in simili accordi, capaci talora di minarne la loro stessa efficacia.

Un approccio dunque pragmatico, che consente peraltro di tutelare nello stesso modo all'estero sia le denominazioni d'origine sia le indicazioni geografiche comunitarie. Ciò verosimilmente evita alla radice l'insorgere di pericolose future falle nel loro sistema di protezione, magari scaturenti dalla circostanza che è la stessa Comunità a differenziare le prime dalle seconde, sì da ricollegare la tipicità dei prodotti contrassegnate da quest'ultime a presupposti un poco più lassi rispetto a quelli indicati negli accordi Trips, i quali paiono in realtà proteggere solo le denominazioni di origine in senso stretto.

Per quanto concerne le pratiche di cantina, sebbene sul piano della tecnica giuridica i trattati stipulati con i diversi Stati terzi operano con modalità differenti (essendo talora basati sul principio del mutuo riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia, talora sull'individuazione delle singole tecniche reciprocamente consentite), il risultato tende sostanzialmente ad essere il medesimo: ciascun paese autorizza l'importazione ed il commercio sul proprio territorio dei vini prodotti su quello dell'altra parte, conformemente alle pratiche o trattamenti enologici concordate. L'aspetto più interessante è che – in via di massima – le pratiche autorizzate sono sempre le stesse, il che semplifica notevolmente il lavoro per i produttori. Permangono tuttavia alcune differenze (non proprie tutte le tecniche sono sempre reciprocamente ammesse ovvero possono variare le condizioni operative): ciò non permette allora di confidare che basti semplicemente la mera osservanza della normativa comunitaria interna per esportare ovunque il vino realizzato in conformità solo a quest'ultima.

Quanto concordato sulla protezione delle denominazioni di origine e sul riconoscimento delle tecniche di cantina, si riflette poi sull'etichettatura dei prodotti, facilitando così l'individuazione di regole condivise in materia, cui si accompagna spesso la creazione di



appositi organismi o procedure di semplificazione amministrativa.

Vista la portata degli impegni assunti sul piano internazionale, è poi difficile pensare che essi non esplichino anche un effetto sulla stessa evoluzione del diritto comunitario interno in materia vitivinicola, lasciando quest'ultimo libero di svilupparsi del tutto autonomamente.

Inoltre, coerentemente con tale strategia di internazionalizzazione, la Commissione ha attualmente proposto al Consiglio di autorizzare l'ingresso della Comunità nell'Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino (OIV), i cui principali compiti sono l'indicare ai suoi membri le misure atte a tener conto delle esigenze di tutti i soggetti coinvolti nel mondo vitivinicolo nonché il contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti in materia, unitamente all'elaborare nuovi criteri internazionali utili a migliorare le condizioni di produzione e commercializzazione dei prodotti in questione.

Peraltro, già a seguito della riforma dell'organizzazione comune di mercato vitivinicola, l'OIV ha aumentato considerevolmente la propria influenza sul diritto vitivinicolo comunitario, visto il ruolo ora attribuito sul piano normativo non solo più ai metodi di analisi, ma anche alle raccomandazioni sulle pratiche di cantina elaborate dall'OIV stessa.

In primo luogo, esse sono ora divenute uno dei criteri cui deve attenersi la Commissione nell'esercitare il potere delegatole per elaborare norme regolamentari sulle tecniche di cantina: ciò si è poi concretizzato nel suo nuovo regolamento sulle pratiche enologiche (n.606/2009), che dell'OIV sostanzialmente recepisce il Codex enologico internazionale e la Raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti. In secondo luogo, l'importazione di vini stranieri nel territorio comunitario viene subordinata al rispetto di dette raccomandazioni durante la loro lavorazione, a meno che venga diversamente disposto da appositi accordi internazionali conclusi dalla Comunità con il paese di provenienza del prodotto.

